

COMUNE DI
GRANOZZO con MONTICELLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 IN DATA
30 MAGGIO 1994.

RIPUBBLICATO IN DATA 18 LUGLIO 1994 FINO AL 01 AGOSTO 1994

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 IN DATA
09.04.1998

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ART. 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

ART. 3 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'articolo 7 della legge n. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Alla definizione della domanda si provvede entro trenta giorni dal ricevimento presso gli uffici comunali. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ART. 5 – CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana, igiene ed edilizia vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n. 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per le località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine, per la durata massima di anni cinque.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 6 – PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanante dall'amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ART. 7 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 8 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

ART. 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

ART. 10 – RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

ART. 11 – OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONE DEI MATERIALI

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti, il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, tende, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

ART. 13 – GRADUATORIA DELLA TASSA – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:
area peso pubblico di Granozzo e area verde di Monticello;
- Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:
tutte le strade, spazi ed aree pubbliche rimanenti sul territorio comunale;

ART. 14 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm., la tassa è commisurata all'effettiva occupazione, espressa in metro quadrato o metro lineare, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non sono soggette a tassazione. Nel caso di più occupazioni la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

ART. 15 – MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Abrogato.

I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 16 – TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazioni ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'articolo 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 13, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 4 ore: riduzione del 40%
- b) occupazioni da 4 a 12 ore: riduzione del 30%
- c) occupazioni da 12 a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 17 – MAGGIORAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'articolo 46 del D.L.vo 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- b) ABROGATO;
- c) ABROGATO;
- d) ABROGATO;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'articolo 46 del D.L.vo 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è confermata nell'importo base;
- g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è confermata nell'importo base;
- h) per le occupazioni, superiori a 10 mq., realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

Sono esenti dalla tassa: gli accessi carrabili e pedonali; le occupazioni temporanee realizzate con tende o simili, fisse o retrattili; le occupazioni, non eccedenti i mq. 10, realizzate per manifestazioni o iniziative di carattere politico.

ART. 18 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

ART. 19 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'articolo 51 del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni.

ART. 20 – SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D.L.vo 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o altri obblighi imposti al concessionario) sono invece puniti a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della legge 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO.

PER OGNI METRO QUADRO E PER ANNO:

Categoria prima Euro 17,559

Categoria seconda Euro 16,256

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO.

PER OGNI METRO QUADRO E PER ANNO (**riduzione del 66,66%**):

Categoria prima Euro 5,853

Categoria seconda Euro 5,508

C) ABROGATO

D) ABROGATO

E) OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI DI ACCESSO A IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI.

PER OGNI METRO QUADRO E PER ANNO (**riduzione del 70%**):

Categoria prima Euro 5,267

Categoria seconda Euro 4,957

F) ABROGATO

G) ABROGATO

H) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO, LA TASSA VA COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNATI E LA TARIFFA DA APPLICARE E' QUELLA INDICATA DALLA LETTERA A

I) OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER

L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DEL D.L.VO 507/1993

La tassa è determinata in base al numero complessivo delle utenze riferite a ciascuna azienda, con un minimo di Euro 516,46:

per ogni utenza Euro 0,77

L) ABROGATO

M) OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

PER OGNI APPARECCHIO E PER ANNO:

Centro abitato	Euro 10,329
Zona limitrofa	Euro 7,746
Sobborghi e zone periferiche	Euro 5,164

N) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON LE SOLE COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI, DELL'ACQUA E DELL'ARIA COMPRESSA ED I RELATIVI SERBATOI SOTTERRANEI, NONCHE' CON UN CHIOSCO CHE INSISTA SU DI UNA SUPERFICIE NON SUPERIORE AI 4 METRI.

PER OGNI DISTRIBUTORE E PER ANNO:

Centro abitato	Euro 30,987
Zona limitrofa	Euro 25,822
Sobborghi e zone periferiche	Euro 15,493
Frazioni	Euro 5,164

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con

riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO. TARIFFA GIORNALIERA PER MQ. :

Categoria prima	Euro 1,032
-----------------	------------

Categoria seconda	Euro 0,929
-------------------	------------

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 4 ore (riduzione del 50%) e fino 14 giorni:

Categoria prima	Euro 0,619
-----------------	------------

Categoria seconda	Euro 0,557
-------------------	------------

2. fino a 4 ore (riduzione del 50%) e oltre 14 giorni:

Categoria prima	Euro 0,309
-----------------	------------

Categoria seconda	Euro 0,278
-------------------	------------

3. oltre a 4 ore e fino a 12 ore, e fino 14 giorni:

Categoria prima	Euro 0,723
-----------------	------------

Categoria seconda	Euro 0,650
-------------------	------------

4. oltre a 4 ore e fino a 12 ore, e oltre 14 giorni:

Categoria prima	Euro 0,361
-----------------	------------

Categoria seconda	Euro 0,325
-------------------	------------

5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima Euro 1,032

Categoria seconda Euro 0,929

6. oltre le 12 e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni:

Categoria prima Euro 0,516

Categoria seconda Euro 0,464

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI IL SUOLO. TARIFFA GIORNALIERA PER MQ. :

(riduzione del 66,66%):

Categoria prima Euro 0,344

Categoria seconda Euro 0,309

C) ABROGATO

D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SONO RIDOTTE DEL 50%.

E) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%.

F) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO PER I FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DEL D.L.VO 507/1993 LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DEL 50%. LE OCCUPAZIONI IN PAROLA EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA E AVENTI LA MEDESIMA NATURA, SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL MQ.

G) PER LE OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE SI APPLICA LA TARIFFA INDICATA ALLA LETTERA A).

H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA LE TARIFFE INDICATE ALLA LETTERA A) SONO RIDOTTE DEL 50%.

I) PER LE OCCUPAZIONI, SUPERIORI A 10 MQ. , REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE, LA TARIFFA ORDINARIA INDICATA ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%.

L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ARTICOLO 47 DEL D.L.VO 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima Euro 7,746

Categoria seconda Euro 5,164

b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima Euro 11,620

Categoria seconda Euro 7,746

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e B) di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 giorni + 30%

b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50%

c) di durata superiore a 180 giorni + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le tariffe possono essere adeguate dall'amministrazione comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.